



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 5 del 22 febbraio 2019

Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTIDUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Si
2. GODINO Gilberto - Assessore	Si
3. GATTI Marco - Consigliere	Si
4. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Si
5. ARISI Monica - Consigliere	Si
6. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Si
7. FEROGIA Gesmina - Consigliere	Si
8. GATTI Giancarlo - Consigliere	Si
9. NOE' Francesca - Consigliere	Si
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Si
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	No Giust.
	<i>Totale Presenti: 10</i>
	<i>Totale Assenti: 1</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	19/01/2019	Gianfranco DEAGOSTINI
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	19/01/2019	Gianfranco DEAGOSTINI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 1 in data 19/01/2019

ad oggetto: **Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2019**

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Considerato che la Tassa sui Rifiuti (TARI) rappresenta la componente della imposta unica comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 21 in 4 agosto 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e modificato con propria deliberazione n. 40 del 30 novembre 2017.

Rilevato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario, redatto sulla base dei dati forniti dal CISA - Consorzio Intercomunale per i Servizi Ambientali di Ciriè, e la relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tengono conto del programma degli investimenti necessari e del relativo piano finanziario, indicano la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti.

Considerato che all'interno del Piano Finanziario TARI 2019 ci si è avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ed in particolare della *"Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni"* del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM 29.12.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017, delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* nonché della allegata *"Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti"*.

Rilevato che dal confronto tra il costo complessivo del servizio adottato per la determinazione della TARI ed i costi standard calcolati secondo i parametri soprarichiamati si riscontra un minor costo di € 114.187,69 pari a - 28,9678% rispetto ai costi standard.

Visto l'art. 14 - "Riduzioni tariffarie" del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 che testualmente, ai primi due commi, recita:

"1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, stabilita con l'approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo del tributo.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione."

Ritenuto di confermare la riduzione del 10% dell'importo della TARI, adottata dall'esercizio 2018, per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019 nonché il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

Ritenuto di determinare le scadenze di pagamento della tassa in considerazione che:

- il piano finanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l'esercizio 2019, essendo approvate soltanto in data odierna rendono difficile la possibilità di rispettare le scadenze previste dal regolamento;
- le scadenze già utilizzate negli esercizi passati, oltre a garantire una notevole possibilità di aggiornamento delle variazioni avvenute in corso d'anno, hanno consentito tempi di pagamento agevolati per i contribuenti;
- è però opportuno che le scadenze ricadano interamente all'interno dell'esercizio 2019 per cui, rispetto agli scorsi anni, si provvede ad avvicinarle tra di loro, garantendo comunque la possibilità di tre rate mensili.

Dato atto che, non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non è opportuno richiedere in corso d'anno, ai contribuenti, acconti per TARI 2019.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

SI PROPONE DI DELIBERARE

Approvare il "Piano finanziario TARI per l'anno 2019" predisposto sulla base dei costi comunicati dal soggetto gestore del servizio Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè per l'anno 2019, allegato al presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale.

Approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019 come risultanti dal Piano Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati.

Stabilire che, anche nell'esercizio 2019, venga applicata una riduzione dell'importo della TARI pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella

pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

Evidenziare che, dal confronto tra il costo complessivo del servizio adottato per la determinazione della TARI ed i costi standard calcolati secondo i parametri stabiliti, si riscontra un minor costo del servizio di € 114.187,69 (pari a - 28,9678%) rispetto ai costi standard.

Dare atto che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Stabilire, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, che per l'anno 2019, la componente IUC destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) sarà riscosso secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in tre rate mensili aventi le seguenti scadenze:

- **16 settembre 2019** prima rata pari a un terzo del dovuto
- **16 ottobre 2019** seconda rata pari un terzo del dovuto
- **16 dicembre 2019** terza rata a conguaglio
- **16 novembre 2019** qualora il contribuente intenda corrispondere la tassa in unica rata.

Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20190222.

Poiché nessun consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione.

Visto il parere del Revisore del Conto redatto con verbale n. 22 in data 14.02.2019.

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di esame nella Commissione Consiliare Bilancio in data 20.02.2019.

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 1 in data 19/01/2019 soprariportata

Successivamente, stante l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Stefania VENTULLO

Documento firmato digitalmente

UTENZA DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

ka - PARTE FISSA - Coefficiente di adattamento in base ai componenti

kb - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in base ai componenti

Occupanti l'immobile	ka	€/mq.	kb	€
n. 1 componente	0,84	0,56403	1,00	42,95330
n. 2 componenti	0,98	0,65804	1,80	77,31595
n. 3 componenti	1,08	0,72519	2,30	98,79260
n. 4 componenti	1,16	0,77891	3,00	128,85991
n. 5 componenti	1,24	0,83262	3,60	154,63189
n. 6 componenti e più	1,30	0,87291	4,10	176,10854

0,67147 Quf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

389,66981 Quv - PARTE VARIABILE - Quota unitaria di produzione in Kg

0,11023 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

UTENZA NON DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

kc - PARTE FISSA - Coefficiente potenziale di produzione connesso al tipo di attività

kd - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in Kg./mq.

Tipologia utenza non domestica	kc	kd		€/mq.
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni...	0,51	4,20	(0,22546+0,47477)	0,70022
102 - Campeggi, distributori di carburanti	0,80	4,00	(0,35366+0,45216)	0,80582
103 - Stabilimenti balneari	0,63	5,20	(0,27850+0,58781)	0,86631
104 - Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	(0,19009+0,40129)	0,59138
105 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93	(0,58795+1,23553)	1,82348
106 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	(0,40228+0,84667)	1,24895
107 - Case di cura e di riposo	1,00	8,19	(0,44207+0,92580)	1,36787
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	10,00	(0,49954+1,13040)	1,62994
109 - Banche e istituti di credito	0,58	4,78	(0,25640+0,54033)	0,79673
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria...	1,11	9,12	(0,49070+1,03092)	1,52162
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,00	(0,67195+1,24344)	1,91539
112 - Attività artigianali botteghe (falegname, idraulico...	1,04	8,50	(0,45975+0,96084)	1,42059
113 - Carrozzeria, officina, elettrauto	1,16	9,48	(0,51280+1,07162)	1,58442
114 - Attività industriali con capanoni di produzione	0,91	7,50	(0,40228+0,84780)	1,25008
115 - Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,00	(0,48186+0,90432)	1,38618
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	28,00	(2,74083+3,16512)	5,90595
117 - Bar, caffè, pasticceria	6,00	22,00	(2,65242+2,48688)	5,13930
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria...	2,38	15,00	(1,05213+1,69560)	2,74773
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	15,00	(1,15380+1,69560)	2,84940
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	30,00	(3,09449+3,39120)	6,48569
121 - Discoteche	1,64	13,45	(0,72499+1,52039)	2,24538

0,44207 Qapf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

0,11304 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg